



Desk “Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio”

ICE Pechino

Rapporto di Approfondimento – L’impatto del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) sulla filiera dei mobili in legno: implicazioni per i fornitori cinesi e le imprese italiane

Introduzione

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese italiane che importano materie prime o prodotti finiti, in particolare nel settore del legno e dell’arredamento, sono chiamate a compiere un importante salto di qualità nella gestione della filiera. Il presente approfondimento non è rivolto unicamente ai fornitori cinesi, ma si propone anche come strumento operativo per le imprese italiane che intrattengono rapporti commerciali con controparti extra-UE.

È infatti fondamentale che gli operatori italiani comprendano appieno i contenuti e le implicazioni della nuova normativa, sia per adempiere agli obblighi di legge, sia per assicurare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti. In particolare, sarà opportuno rivedere le clausole contrattuali vigenti con i fornitori esterni all’Unione, al fine di integrare impegni espliciti di conformità al Regolamento, garanzie documentali e obblighi di collaborazione nella raccolta delle informazioni e nella verifica dell’origine delle materie prime.

L’adozione del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, rappresenta una svolta normativa di grande rilevanza nel contesto della politica commerciale e ambientale dell’UE. Tale regolamento mira a prevenire l’immissione nel mercato europeo di materie prime e prodotti che abbiano contribuito, direttamente o indirettamente, alla deforestazione o al degrado delle foreste. La norma si applica a sette principali materie prime: legno, cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma e bovini, estendendosi anche a un’ampia gamma di prodotti derivati, tra cui i mobili in legno e gli articoli da cucina.

Il presente rapporto intende offrire un'analisi dettagliata degli effetti del Regolamento (UE) 2023/1115 per i fornitori cinesi, in particolare per i produttori attivi nella filiera del mobile in legno, e allo stesso tempo fornire alle imprese italiane strumenti utili per comprendere le implicazioni operative della normativa, con un focus specifico sulla gestione dei rapporti contrattuali e delle responsabilità connesse all'immissione sul mercato dell'UE. Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ossia 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 diventeranno applicabili a partire dal 30 dicembre 2025 per le imprese di grandi e medie dimensioni. Per le micro e piccole imprese, il termine di applicazione è stato prorogato al 30 giugno 2026, secondo quanto previsto dalla modifica introdotta nel dicembre 2024. Le imprese interessate devono utilizzare questo periodo transitorio per adeguare la propria organizzazione e la gestione della catena di fornitura, al fine di assicurare la piena conformità ai requisiti di tracciabilità, legalità e assenza di deforestazione.

1. Divieti e condizioni di immissione sul mercato e implicazioni per gli operatori dell'UE

Il Regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce che le materie prime interessate e i prodotti interessati non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione né esportati, a meno che non soddisfino congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

a) siano a deforestazione zero; b) siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e c) siano oggetto di una dichiarazione di *due diligence* presentata attraverso il sistema informativo dell'Unione.

Tali condizioni costituiscono un prerequisito imprescindibile per la liceità della commercializzazione dei prodotti regolamentati. Anche se le responsabilità giuridiche principali ricadono sugli operatori stabiliti nell'Unione, è evidente che l'adempimento di tali obblighi richiede un livello elevato di collaborazione da parte dei fornitori extra-UE, i quali sono chiamati a garantire trasparenza, tracciabilità e conformità lungo tutta la catena di fornitura.

2. Il ruolo dei fornitori cinesi nella catena di approvvigionamento

I fornitori cinesi, pur non essendo formalmente qualificabili come "operatori" ai sensi del Regolamento (salvo che abbiano una presenza giuridica nell'UE), svolgono un ruolo cruciale per la conformità dei prodotti destinati all'esportazione. In particolare, essi sono tenuti a:

- mettere a disposizione informazioni dettagliate sull'origine del legname impiegato e sulla catena di fornitura;
- fornire evidenze documentali che attestino la legalità e la sostenibilità dell'approvvigionamento del legno;
- collaborare attivamente con le verifiche ispettive e gli audit richiesti dagli importatori europei.

In molti casi, i contratti di fornitura stipulati con le controparti europee prevedono espressamente clausole di conformità al Regolamento (UE) 2023/1115, imponendo al fornitore extra-UE obblighi stringenti e garanzie specifiche.

3. Il sistema di *due diligence*: struttura e implicazioni operative

Il cuore del Regolamento è rappresentato dall'obbligo per gli operatori di adottare un sistema di *due diligence* articolato in tre fasi principali:

- **Raccolta delle informazioni:** L'operatore deve ottenere informazioni esaustive relative al prodotto, tra cui: la specie legnosa (nome comune e scientifico), la quantità, il Paese e la regione di origine, le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell'area di produzione o raccolta, la data o l'intervallo temporale della produzione, i nominativi dei fornitori e degli acquirenti a valle, nonché documentazione comprovante l'assenza di deforestazione e la legalità dell'origine.
- **Valutazione del rischio:** L'operatore è tenuto a valutare il rischio che il prodotto sia non conforme, considerando una serie di criteri indicati nel Regolamento: livello di rischio del Paese di origine, tassi locali di deforestazione, presenza di conflitti territoriali o rivendicazioni di popolazioni indigene, grado di trasparenza amministrativa e presenza di meccanismi di controllo efficaci, complessità della filiera.
- **Mitigazione del rischio:** Qualora emergano rischi superiori a una soglia trascurabile, l'operatore dovrà adottare misure idonee per ridurre tale rischio a un livello trascurabile. Ciò può includere richieste di ulteriori documenti, audit indipendenti, cambi di fornitore o altre azioni correttive.

Il fornitore cinese, pur non essendo direttamente responsabile della *due diligence*, dovrà predisporre un sistema documentale robusto, aggiornato e verificabile, che consenta al partner europeo di soddisfare gli obblighi normativi.

4. Criteri di "deforestazione zero" e problematiche applicative

Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115, un prodotto si considera "a deforestazione zero" se le materie prime in esso contenute sono state coltivate o raccolte su terreni che non hanno subito deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Per i prodotti contenenti legno, si applica un ulteriore requisito: il legname deve essere stato ottenuto senza causare degrado forestale.

Ne consegue che, ai fini della conformità, i produttori cinesi devono essere in grado di:

- dimostrare che le aree forestali di origine del legname erano integre al 31 dicembre 2020;
- provare, mediante dati geolocalizzati, che tali aree non sono state successivamente convertite ad altri usi o sottoposte a disboscamento intensivo;
- fornire documentazione probante, come immagini satellitari, certificazioni di sostenibilità, titoli di uso del suolo e autorizzazioni di taglio.

5. La Cina come Paese a basso rischio: opportunità e cautele

La classificazione della Cina come "Paese a basso rischio" nella prima valutazione della Commissione Europea, pubblicata nel 2025, offre ai produttori cinesi un percorso agevolato di accesso al mercato europeo. Infatti, per le merci provenienti da Paesi a basso rischio, è prevista una procedura semplificata di *due diligence*, che consente di omettere le fasi di valutazione e mitigazione del rischio, a condizione che:

- tutte le materie prime provengano esclusivamente da aree classificate a basso rischio;
- non vi siano segnali di elusione, miscelazione con legno di origine ignota o proveniente da Paesi ad alto rischio.

Ciò non esime i fornitori dall'obbligo di fornire le informazioni complete previste dal Regolamento. Inoltre, eventuali elementi di anomalia potrebbero far decadere il beneficio della procedura semplificata.

6. Raccomandazioni operative per i produttori cinesi

Al fine di garantire la continuità delle esportazioni verso l'UE e di consolidare la reputazione aziendale come partner affidabile, i produttori cinesi sono invitati ad adottare le seguenti misure:

- mappatura sistematica delle fonti di approvvigionamento del legname, con identificazione univoca delle aree di prelievo;
- adozione di sistemi digitali per la tracciabilità della materia prima lungo tutte le fasi produttive;
- istituzione di un archivio documentale aggiornato, che includa permessi, certificati, mappe geografiche e dati satellitari;
- definizione di clausole contrattuali vincolanti con i fornitori primari per garantire il rispetto dei criteri previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115;
- nomina di un responsabile interno per la conformità normativa, con funzioni di raccordo con i partner europei e con le autorità competenti.

6.1 Raccomandazioni per gli importatori e operatori italiani

Per le imprese italiane che operano come importatori, distributori o trasformatori dei prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/1115, si raccomanda di:

- verificare la provenienza e la tracciabilità delle materie prime, richiedendo ai fornitori tutta la documentazione necessaria a comprovare la conformità;
- includere nei contratti clausole specifiche che obblighino il fornitore extra-UE a rispettare la normativa, con obbligo di fornire tempestivamente documentazione e supporto per la dichiarazione di dovuta diligenza;
- prevedere meccanismi di risoluzione o penali in caso di fornitura non conforme;

- aggiornare le procedure interne di controllo qualità e conformità normativa, formando il personale coinvolto nella supply chain;
- monitorare costantemente eventuali aggiornamenti normativi e l'evoluzione della classificazione del rischio paese da parte della Commissione Europea. e di consolidare la reputazione aziendale come partner affidabile, i produttori cinesi sono invitati ad adottare le seguenti misure:
- mappatura sistematica delle fonti di approvvigionamento del legname, con identificazione univoca delle aree di prelievo;
- adozione di sistemi digitali per la tracciabilità della materia prima lungo tutte le fasi produttive;
- istituzione di un archivio documentale aggiornato, che includa permessi, certificati, mappe geografiche e dati satellitari;
- definizione di clausole contrattuali vincolanti con i fornitori primari per garantire il rispetto dei criteri previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115;
- nomina di un responsabile interno per la conformità normativa, con funzioni di raccordo con i partner europei e con le autorità competenti.

Conclusione

L'introduzione del Regolamento (UE) 2023/1115 segna un passaggio fondamentale nella politica commerciale dell'Unione Europea, ponendo la sostenibilità ambientale come requisito imprescindibile per l'accesso al mercato. Per i fornitori cinesi del filiera del mobile in legno, ciò implica la necessità di rivedere e rafforzare le pratiche di approvvigionamento, documentazione e tracciabilità.

Tuttavia, questo scenario normativo, pur impegnativo, offre anche significative opportunità: le imprese che sapranno dotarsi di sistemi conformi, trasparenti e affidabili potranno posizionarsi come partner preferenziali per gli operatori europei, valorizzando la sostenibilità come elemento distintivo della propria proposta commerciale.

Il presente rapporto è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell' Avv. Carlo D' Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-intellettuale>